

### Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai Minori di età e Regolamento del prestito

#### Parte I - Informazioni sull'Emittente e sul Collocatore

**Emittente:** Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato. Sito Internet [www.cassadpp.it](http://www.cassadpp.it).

**Rating dell'Emittente:** BBB+/Baa2/A- (da Standard & Poors, Moody's e Fitch).

**Garante dell'emissione:** STATO ITALIANO.

**Collocatore:** Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00. Sito internet [www.poste.it](http://www.poste.it).

**Disciplina del prestito:** Art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (riportati sul sito Internet [www.cassadpp.it](http://www.cassadpp.it)).

#### Parte II - Regolamento del prestito

##### Articolo 1 - Tipologia

I buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di età (di seguito buoni dedicati ai minori) sono prodotti finanziari nominativi e sono rappresentati da documento cartaceo (di seguito buoni cartacei) o da registrazioni contabili (di seguito buoni dematerializzati), emessi dalla CDP S.p.A., collocati per il tramite di Poste Italiane S.p.A. con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. I buoni dematerializzati possono essere sottoscritti esclusivamente nell'ambito del Piano di Risparmio<sup>(\*)</sup>.

##### Articolo 2 - Intestazione

I buoni dedicati ai minori possono essere intestati esclusivamente a soggetti minori di età e non è consentita alcuna cointestazione. Non è consentita, inoltre, la sottoscrizione a favore di coloro che abbiano più di 16 anni e sei mesi di età, nonché a coloro che compiano 16 anni e sei mesi nel corso del mese in cui cade la data di sottoscrizione. I buoni dematerializzati recano la medesima intestazione del libretto di risparmio postale, necessario per la sottoscrizione degli stessi.

##### Articolo 3 - Prezzo e modalità di emissione

I buoni dedicati ai minori sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). La CDP S.p.A. emette giornalmente buoni dedicati ai minori per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso gli uffici postali (emissione "a rubinetto").

##### Articolo 4 - Durata

I buoni dedicati ai minori hanno una durata massima variabile in funzione dell'età dell'intestatario alla data di sottoscrizione. Tale durata è determinata dall'intervallo di tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione e la data di compimento del 18° anno del minore. Alla scadenza sono liquidati in linea capitale e interessi.

##### Articolo 5 - Rendimenti al compimento del 18° anno di età

Per ciascuna emissione, alla scadenza naturale – fissata al compimento del 18° anno di età del minore – i buoni dedicati ai minori rimborsano un ammontare pari al valore nominale sottoscritto, moltiplicato per uno dei coefficienti da individuare in ragione del bimestre entro il quale il minore compie il 18° anno d'età, riportati nella tabella A allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito, unitamente al tasso effettivo di rendimento lordo e netto a scadenza.

I buoni diventano infruttiferi dal giorno successivo al compimento del 18° anno di età del minore.

##### Articolo 6 - Tagli, sottoscrizione e rimborso

I buoni dedicati ai minori sono sottoscrivibili per importi di 50 euro e multipli e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. All'atto della sottoscrizione dei buoni cartacei viene consegnato il relativo documento cartaceo, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito. All'atto della sottoscrizione del Piano di Risparmio, un esemplare del contratto è consegnato al sottoscrittore, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito. Le sottoscrizioni di buoni dematerializzati nell'ambito del Piano di Risparmio sono effettuate alle condizioni e nei termini vigenti per ciascuna emissione di buoni dedicati ai minori. I buoni dematerializzati sono rimborsati in linea capitale ed interessi alla loro scadenza tramite accredito sul libretto di risparmio postale utilizzato per la sottoscrizione.

\* Il Piano di Risparmio è il servizio offerto da Poste Italiane S.p.A. per l'acquisto in forma dematerializzata di buoni dedicati ai minori mediante un programma di sottoscrizioni periodiche per il quale è necessaria la titolarità di un libretto di risparmio postale avente la medesima intestazione dei buoni.

### **Articolo 7 - Rimborso anticipato**

Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i buoni dedicati ai minori, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del codice civile possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

Il rimborso anticipato dei buoni dedicati ai minori attribuisce diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi maturati alla data di richiesta di rimborso. Qualora i buoni dedicati ai minori siano rimborsati anticipatamente, i tassi d'interesse nominali annui lordi applicati sono quelli relativi ai buoni ventennali, emessi nel medesimo mese di emissione dei buoni dedicati ai minori sottoscritti, ridotti dello 0,50%. I Fogli informativi dei buoni ventennali emessi mensilmente sono disponibili sul sito Internet [www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it). Gli interessi sono calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e capitalizzati annualmente in regime composto e sono corrisposti al momento del rimborso anticipato. Non sono corrisposti interessi per i buoni dedicati ai minori rimborsati prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di sottoscrizione. Le tabelle contenenti i tassi nominali annui lordi, i tassi effettivi di rendimento alla fine di ciascun periodo di possesso, nonché i coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuto in caso di rimborso anticipato sono consultabili sul sito Internet [www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it).

### **Articolo 8 - Limiti alla circolazione dei buoni**

I buoni dedicati ai minori non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale e non possono essere dati in pegno.

### **Articolo 9 - Termini di prescrizione**

I diritti dei titolari di buoni dedicati ai minori rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

### **Articolo 10 - Regime fiscale**

Gli interessi fissi e gli altri proventi maturati sui buoni dedicati ai minori sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, i buoni sono assoggettati ad imposta di bollo. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

### **Articolo 11 - Spese e commissioni**

Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni dedicati ai minori. La duplicazione del buono cartaceo comporta il pagamento di € 1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello stesso.

### **Articolo 12 - Varie**

Le comunicazioni dell'Emittente ai sottoscrittori dei buoni dedicati ai minori vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet [www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it). Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei buoni rappresentati da documenti cartacei si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.A.

### **Articolo 13 - Norma finale**

La sottoscrizione dei buoni dedicati ai minori comporta la piena conoscenza e accettazione del Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

## **Parte III – Informazioni sui rischi dell'operazione**

I buoni dedicati ai minori non sono rimborsabili prima del compimento del 18° anno di età dell'intestatario se non in presenza di un provvedimento del giudice tutelare.

In caso di rimborso anticipato, i tassi d'interesse nominali annui lordi applicati sono quelli relativi ai buoni ventennali, emessi nel medesimo mese di emissione dei buoni dedicati ai minori sottoscritti, ridotti dello 0,50%.

Non sono corrisposti interessi per i buoni dedicati ai minori rimborsati prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di sottoscrizione.

Le sottoscrizioni di buoni dematerializzati nell'ambito del Piano di Risparmio sono effettuate alle condizioni e nei termini vigenti per ciascuna emissione di buoni dedicati ai minori.

I buoni dedicati ai minori non possono essere dati in pegno.

### In vigore dal 1 febbraio 2013 - Serie M80

Tabella A

Coefficients per la determinazione del valore di rimborso del buono al compimento del 18° anno di età del minore e relativi tassi di rendimento effettivi annui a scadenza (1)											
Data di compimento del 18° anno di età del minore compresa		Coefficiente (2)		Tasso annuo effettivo di rendimento a scadenza (3)		Data di compimento del 18° anno di età del minore compresa		Tasso annuo effettivo di rendimento a scadenza (3)			
fra il	e il	lordo	netto	lordo	netto	fra il	e il	lordo	netto		
1 settembre 2014	31 ottobre 2014	101869414	101635737	124%	109%	1 novembre 2022	31 dicembre 2022	150366530	144070714	4,31%	3,85%
1 novembre 2014	31 dicembre 2014	102252812	101971210	135%	118%	1 gennaio 2023	28 febbraio 2023	151960131	145465115	4,35%	3,88%
1 gennaio 2015	28 febbraio 2015	102665130	102331988	145%	127%	1 marzo 2023	30 aprile 2023	153534929	146843063	4,38%	3,92%
1 marzo 2015	30 aprile 2015	103105488	102717302	154%	135%	1 maggio 2023	30 giugno 2023	155180904	148283291	4,42%	3,95%
1 maggio 2015	30 giugno 2015	103593932	103144691	164%	144%	1 luglio 2023	31 agosto 2023	156853148	149746504	4,45%	3,98%
1 luglio 2015	31 agosto 2015	104117863	103603130	174%	153%	1 settembre 2023	31 ottobre 2023	158575167	151253271	4,49%	4,02%
1 settembre 2015	31 ottobre 2015	104679143	104094250	185%	162%	1 novembre 2023	31 dicembre 2023	160299239	152761834	4,52%	4,05%
1 novembre 2015	31 dicembre 2015	105260799	104603199	194%	170%	1 gennaio 2024	29 febbraio 2024	162048410	154292359	4,56%	4,08%
1 gennaio 2016	29 febbraio 2016	105864254	105131222	203%	178%	1 marzo 2024	30 aprile 2024	163797281	156912781	4,59%	4,11%
1 marzo 2016	30 aprile 2016	106478689	105668853	2,1%	185%	1 maggio 2024	30 giugno 2024	165595317	158959093	4,62%	4,15%
1 maggio 2016	30 giugno 2016	107122453	106232147	2,20%	193%	1 luglio 2024	31 agosto 2024	167418278	158990993	4,65%	4,18%
1 luglio 2016	31 agosto 2016	107789526	106815836	2,28%	2,00%	1 settembre 2024	31 ottobre 2024	169292578	160631006	4,68%	4,21%
1 settembre 2016	31 ottobre 2016	108488701	107427613	2,36%	2,07%	1 novembre 2024	31 dicembre 2024	171166896	162271034	4,71%	4,24%
1 gennaio 2017	31 dicembre 2016	109203582	108053134	2,43%	2,13%	1 gennaio 2025	28 febbraio 2025	173067293	163933881	4,74%	4,27%
1 gennaio 2017	28 febbraio 2017	109942706	108699868	2,50%	2,20%	1 marzo 2025	30 aprile 2025	174939791	165572317	4,77%	4,29%
1 marzo 2017	30 aprile 2017	110687084	109351198	2,57%	2,26%	1 maggio 2025	30 giugno 2025	176892507	167280944	4,80%	4,32%
1 maggio 2017	30 giugno 2017	111474697	110040360	2,64%	2,32%	1 luglio 2025	31 agosto 2025	178871750	169012781	4,83%	4,35%
1 luglio 2017	31 agosto 2017	112286462	110750654	2,71%	2,38%	1 settembre 2025	31 ottobre 2025	180905717	170792502	4,86%	4,38%
1 settembre 2017	31 ottobre 2017	113132699	111491112	2,78%	2,45%	1 novembre 2025	31 dicembre 2025	182937961	172570716	4,88%	4,40%
1 novembre 2017	31 dicembre 2017	113991651	112242695	2,85%	2,51%	1 gennaio 2026	28 febbraio 2026	184996245	174371714	4,91%	4,43%
1 gennaio 2018	28 febbraio 2018	114873277	113014117	2,91%	2,56%	1 marzo 2026	30 aprile 2026	187024479	176143794	4,93%	4,45%
1 marzo 2018	30 aprile 2018	115753385	113784212	2,97%	2,62%	1 maggio 2026	30 giugno 2026	189131112	177989723	4,96%	4,48%
1 maggio 2018	30 giugno 2018	116678498	114593685	3,03%	2,67%	1 luglio 2026	31 agosto 2026	191268121	179859606	4,98%	4,50%
1 luglio 2018	31 agosto 2018	117625629	115422425	3,09%	2,73%	1 settembre 2026	31 ottobre 2026	193464399	181781349	5,01%	4,53%
1 settembre 2018	31 ottobre 2018	118607718	116281753	3,15%	2,78%	1 novembre 2026	31 dicembre 2026	195660371	183702825	5,03%	4,55%
1 novembre 2018	31 dicembre 2018	119599444	117149514	3,21%	2,83%	1 gennaio 2027	28 febbraio 2027	197887638	185651683	5,06%	4,57%
1 gennaio 2019	28 febbraio 2019	120613431	118036752	3,27%	2,88%	1 marzo 2027	30 aprile 2027	200083452	187573020	5,08%	4,60%
1 marzo 2019	30 aprile 2019	121621992	118919243	3,32%	2,93%	1 maggio 2027	30 giugno 2027	202374564	189577744	5,10%	4,62%
1 maggio 2019	30 giugno 2019	122680139	119845122	3,37%	2,98%	1 luglio 2027	31 agosto 2027	204695179	191608282	5,12%	4,64%
1 luglio 2019	31 agosto 2019	123760931	120790815	3,42%	3,03%	1 settembre 2027	31 ottobre 2027	207075565	193691120	5,15%	4,66%
1 settembre 2019	31 ottobre 2019	124879466	121769533	3,48%	3,08%	1 novembre 2027	31 dicembre 2027	209446333	195765541	5,17%	4,69%
1 novembre 2019	31 dicembre 2019	126006412	122755611	3,53%	3,12%	1 gennaio 2028	29 febbraio 2028	211836953	197857334	5,19%	4,71%
1 gennaio 2020	29 febbraio 2020	127156535	123761968	3,58%	3,17%	1 marzo 2028	30 aprile 2028	214209944	199933701	5,21%	4,73%
1 marzo 2020	30 aprile 2020	128314038	124747483	3,63%	3,21%	1 maggio 2028	30 giugno 2028	216632401	202053351	5,23%	4,75%
1 maggio 2020	30 giugno 2020	129510777	125821930	3,67%	3,26%	1 luglio 2028	31 agosto 2028	219073012	204188885	5,25%	4,77%
1 luglio 2020	31 agosto 2020	130731402	126889977	3,72%	3,30%	1 settembre 2028	31 ottobre 2028	221569291	206373129	5,27%	4,79%
1 settembre 2020	31 ottobre 2020	131993290	127994128	3,77%	3,35%	1 novembre 2028	31 dicembre 2028	224055083	208548198	5,28%	4,80%
1 novembre 2020	31 dicembre 2020	133262956	129105087	3,82%	3,39%	1 gennaio 2029	28 febbraio 2029	226567973	210746977	5,30%	4,82%
1 gennaio 2021	28 febbraio 2021	134557428	130237750	3,86%	3,43%	1 marzo 2029	30 aprile 2029	229039335	212909418	5,32%	4,84%
1 marzo 2021	30 aprile 2021	135840345	131360302	3,90%	3,47%	1 maggio 2029	30 giugno 2029	231615553	215161859	5,33%	4,85%
1 maggio 2021	30 giugno 2021	137182395	132534596	3,95%	3,51%	1 luglio 2029	31 agosto 2029	234219323	217441908	5,35%	4,87%
1 luglio 2021	31 agosto 2021	138547996	133729496	3,99%	3,55%	1 settembre 2029	31 ottobre 2029	236893461	219781779	5,37%	4,89%
1 settembre 2021	31 ottobre 2021	139956789	134962191	4,03%	3,59%	1 novembre 2029	31 dicembre 2029	239561323	222116158	5,38%	4,90%
1 novembre 2021	31 dicembre 2021	141371041	136199661	4,08%	3,63%	1 gennaio 2030	28 febbraio 2030	242259187	224476788	5,40%	4,92%
1 gennaio 2022	28 febbraio 2022	142810056	137458799	4,12%	3,67%	1 marzo 2030	30 aprile 2030	244909396	226795721	5,41%	4,93%
1 marzo 2022	30 aprile 2022	144233520	138704330	4,15%	3,70%	1 maggio 2030	30 giugno 2030	247665179	229207032	5,42%	4,95%
1 maggio 2022	30 giugno 2022	145722472	140007163	4,19%	3,74%	1 luglio 2030	31 agosto 2030	250450762	231644416	5,44%	4,97%
1 luglio 2022	31 agosto 2022	147237159	141332514	4,23%	3,78%	1 settembre 2030	31 ottobre 2030	253306454	234143147	5,45%	4,98%
1 settembre 2022	31 ottobre 2022	148799323	142699408	4,27%	3,81%	1 novembre 2030	31 dicembre 2030	256153644	236634438	5,47%	5,00%
						1 gennaio 2031	N.A. (4)	2,59032253	2,3953222	5,48%	5,01%

- (1) Il valore di rimborso si ottiene moltiplicando il valore nominale sottoscritto per uno dei coefficienti da individuare a individuare il bimestre entro il quale il minore compie il 18° anno d'età.
- (2) Coefficienti per la determinazione del valore di rimborso lordo e netto riconosciuto al compimento del 18° anno di età del minore in funzione del bimestre in cui cade la data del 18° compleanno.
- (3) Il tasso effettivo annuo di rendimento a scadenza, lordo e netto - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula  $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{360/n} - 1]$  dove n indica il numero di bimestri interi di possesso alla data di inizio-periodo di cui alla prima colonna.
- (4) Il coefficiente lordo e netto sono da ritenersi validi anche in tutti i casi in cui il minore intestatario compie il 18° compleanno in data successiva a quella di inizio validità degli stessi.

Nota: i coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale